

(N. 1704)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1956

Norme per le segnalazioni visive dei velocipedi.

ONOREVOLI SENATORI. — Col regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2139, è stato stabilito che la segnalazione posteriore dei velocipedi deve essere costituita da un dispositivo catarifrangente rosso e dal parafrangente dipinto in bianco, ed è stata lasciata ai ciclisti la facoltà di adottare, oltre al catarifrangente, un fanale posteriore a luce rossa.

In questi ultimi anni, tale segnalazione si è appalesata insufficiente essendosi constatato che gli investimenti dei ciclisti da tergo sono causati, di notte, specialmente in fase di incrocio, dalla scarsa visibilità offerta dal dispositivo a luce riflessa. Questo, infatti, se mantenuto in stato di perfetta efficienza e pulizia, è visibile soltanto a 35 ÷ 40 metri, cioè a distanza appena e non sempre sufficiente per arrestare un autoveicolo che proceda alla velocità di circa 70 chilometri orari. Occorre-

rebbe, perciò, avere la possibilità di avvistare il ciclista a distanza maggiore.

A tal fine, è stato auspicato quanto meno il ripristino dell'obbligo del fanale rosso posteriore integrato da un catarifrangente dello stesso colore o da uno strato di vernice rossa del tipo riflettente da applicarsi sul parafrangente posteriore, che avrebbe funzione suppletiva del fanale qualora il funzionamento di questo venisse meno.

È sembrato altresì opportuno prescrivere la applicazione di materiale catarifrangente sui fianchetti dei pedali, attesi i buoni risultati ottenuti all'estero con questo tipo di segnalazione, divenuto così di comune adozione.

A tali fini mira l'unito disegno di legge che assorbe le disposizioni vigenti in materia e le innova in conformità a quanto sopra esposto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le biciclette ed i tricicli, anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc. devono essere forniti:

a) per le segnalazioni acustiche: di un campanello azionabile senza staccare le mani dal manubrio ed il cui suono possa essere avvertito almeno a 30 metri di distanza;

b) per le segnalazioni visive: anteriormente di un fanale a luce bianca o gialla non abbagliante; posteriormente di un fanale a luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa.

Le biciclette ed i tricicli, inoltre, devono essere muniti, sui pedali, di dispositivi a luce riflessa arancione.

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria la accensione del fanale, ai termini dell'articolo 41 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, i veicoli indicati nel primo comma devono essere condotti a mano se i fanali od i dispositivi a luce riflessa non sono sufficienti.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per i trasporti, sono

determinate le caratteristiche e le modalità di applicazione dei fanali e dei dispositivi a luce riflessa preveduti dall'articolo 1.

Art. 3.

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 1 ed a quelle contenute nel decreto presidenziale preveduto dall'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire mille a lire ottomila.

Art. 4.

Ai negozianti ed ai noleggiatori è vietato vendere o noleggiare biciclette e tricicli, anche con motore ausiliario di cilindratura fino a 50 cmc. che non siano provvisti degli apparecchi indicati nell'articolo 1.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alla presente legge sostituiscono l'articolo 50 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e il regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con modifiche, con la legge 29 maggio 1939, n. 921.

La presente legge entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.